

La Sgr esercita il coordinamento e la direzione sulle partecipate

TRIBUNALE DI MILANO

La responsabilità della società prescinde dalla titolarità del capitale

È pacifico che la capacità di agire è in capo alla società di gestione del risparmio

Angelo Busani

Anche in capo alla società di gestione del risparmio (Sgr) può essere imputata la responsabilità da direzione e coordinamento, essendo irrilevante il fatto che il capitale sociale della società diretta e coordinata sia di titolarità di un fondo d'investimento gestito dalla Sgr in questione.

(sezione specializzata in materia d'impresa) nella sentenza 90/2018 del 9 gennaio 2018. La decisione si fonda sulla considerazione che la disciplina in tema di direzione e coordinamento (di cui all'articolo 2497 del Codice civile, per il quale la società «direttrice» risponde dei danni provocati dalla società «diretta» in esecuzione di direttive ricevute dalla «casa madre») individua quale soggetti responsabili «le società o gli enti» che esercitano attività di direzione e coordinamento, intendendo affermare il principio per il quale la responsabilità per direzione e coordinamento trova il presupposto nell'esercizio concreto ed effettivo dell'attività in questione.

Pertanto, non c'è ragione di non comprendere la Sgr tra «società o gli enti» che possono essere responsabili in conseguenza dell'esercizio della loro attività di direzione e coordinamento, anche perché – secondo il Tribunale – si rende «del tutto irrilevante» il fatto

che la titolarità del capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento appartenga a un fondo di investimento gestito dalla Sgr in questione, «atteso che è pacifico» che «la capacità di agire con riferimento ai beni inclusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla Sgr». È proprio nell'esercizio di questo potere che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello di esercitare direzione e coordinamento della società partecipata.

Il ragionamento, inoltre, non cambia se si tratti della direzione e del coordinamento di una società il cui capitale sociale sia ripartito tra una pluralità di fondi di investimento, tutti facenti capo alla medesima Sgr, in quanto, in tal caso, la Sgr esercita unitariamente i diritti amministrativi derivanti dalla titolarità, frazionata in capo ai fondi da essa gestiti, delle quote di partecipazione al capitale sociale della società oggetto di direzione e coordinamento.

Infatti, tale titolarità è «irrelevante» a fronte dell'adozione, in sede normativa, del principio di imputazione di responsabilità in relazione all'esercizio effettivo dell'attività di direzione e coordinamento e «a fronte della certa incapacità dei fondi di agire con riferimento alle partecipazioni di cui sono titolari e conseguentemente di adottare qualsiasi atto gestorio». Quanto all'effettivo insorgere di una responsabilità, il Tribunale ribadisce che essa si configura quando:

- si tratti di una condotta antigiusdica, cioè non svolta nell'interesse imprenditoriale della società diretta e coordinata e in violazione dei principi di corretta gestione della società diretta e coordinata;
- si abbia «l'evento-danno» e cioè un pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della società;
- vi sia un nesso di causalità tra la condotta e l'evento-danno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESECUZIONE

Termini per l'opposizione dalla notifica

Per il Tribunale di Napoli nell'avvio della causa non vale l'iscrizione a ruolo

Antonino Porracciolo

Per stabilire se la parte ha rispettato il termine dell'articolo 616 del Codice di procedura civile per l'introduzione del giudizio di merito nell'opposizione all'esecuzione, si deve considerare la data di notifica dell'atto di citazione e non quella di iscrizione della causa a ruolo. È il principio di una sentenza del 3 maggio del Tribunale di Napoli.

proposta dai debitori di un istituto di credito contro l'avviso di vendita di loro immobili. Con ordinanza notificata il 25 marzo 2016, il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione delle vendite; inoltre, richiamato l'articolo 616, il giudice aveva assegnato alle parti il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, per introdurre il giudizio.

Il 23 giugno 2016, e dunque entro il termine stabilito dal giudice, i debitori hanno notificato l'atto di citazione per la successiva fase; il 18 luglio hanno quindi iscritto la causa a ruolo. La banca ha, allora, eccepito l'imprevedibilità dell'opposizione, deducendo che la costituzione degli attori era av-

venuta oltre i 90 giorni.

Nel respingere l'eccezione, il tribunale osserva che l'articolo 616 ha «una formulazione peculiare»: la norma non si limita ad affermare che il giudice debba prevedere un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, «ma aggiunge l'inciso previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata». È dunque «plausibile» ritenere che la norma sia rispettata solo se l'iscrizione a ruolo avvenuta entro il termine stabilito nell'ordinanza. Si tratta, peraltro, della conclusione della Cassazione che, con la sentenza 1058/2018, richiamata dal Tribunale di Napoli, ha affermato che l'iscrizione a ruolo oltre il termine indicato dal giudice determina l'im-


cedibilità dell'opposizione.

Secondo i giudici campani, però, «tale ricostruzione non convince». Per individuare il momento dell'instaurazione di un giudizio, «occorre far riferimento alla notifica della citazione». La disposizione in questione («previa iscrizione a ruolo») si deve quindi ritenere «pleonastica e, in fin dei conti, errata», sicché «la perentorietà del termine di instaurazione del giudizio non può che essere riferita alla notificazione» della citazione. Nel merito l'opposizione è stata dichiarata inammissibile. Il tribunale ha ritenuto che l'avviso di vendita, essendo atto del professionista, fosse non impugnabile, ma solo reclamabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



REVOCA DEL CONSENSO Il giudice va avanti su divorzio e beni

La revoca unilaterale del consenso al divorzio non comporta l'arresto del procedimento. Il Tribunale deve, infatti, comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di «scioglimento» del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo all'esame delle condizioni concordate, in marito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei figli minori.

Partendo da questo principio, la Corte di cassazione ha accolto la richiesta dell'ex marito che contestava la decisione della Corte d'Appello di respingere il suo ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili delle nozze dopo la marcia indietro della donna. La Suprema corte prende le distanze dalla sentenza impugnata secondo la quale, al pari di quanto accade nel procedimento di separazione consensuale la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi fa venire meno il requisito per accogliere la domanda.

— **Patrizia Maciocchi**
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Accollo tra privati di un mutuo, sì alle agevolazioni

CTP DI TORINO

Finanziamenti lunghi esenti da registro, imposta ipotecaria e di bollo

Adriano Pischetola

L'accollo tra privati di un mutuo è esente da imposte di registro, ipotecaria e di bollo qualora sia inerente ad un'operazione di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di 18 mesi e che sia stato posto in essere da uno soggetto di cui all'articolo 15 del Dpr 601/73. In luogo delle imposte ordinarie, per l'atto di accollo, pur se si tratta di negozio intercorso solo tra privati, è dovuta solo l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 17 e seguenti del Dpr 601, già assolta sull'ammontare del finanziamento erogato. Lo statuisce la Ctp di Torino con sentenza 201/7/18.

Per i giudici piemontesi non sono conferenti le motivazioni addotte dall'amministrazione finanziaria nell'avviso di liquidazione da essa emanato e finalizzato al recupero delle imposte ordinarie, sulla base della considerazione dell'assenza di un requisito soggettivo (ritenuto) necessario per l'accesso al regime fiscale agevolato ex articolo 15 Dpr 601, e cioè la presenza in atto di un istituto di credito. Basta scorrere la formulazione dell'ipotesi in 15 - sostengono i ricorrenti intercettando la condivisione della Ctp - per accorgersi che il regime al vaglio concerne tutti gli atti «inerenti» alle operazioni di finanziamento, tra i quali ben può essere ricompreso quello di accollo del mutuo, integrando una mera modifica soggettiva, dal lato passivo, del rapporto giuridico nascente dall'originario finanziamento.

Non è possibile - affermano i giudici - «scorgere o individuare un'altra oggettiva interpretazione».

La sentenza 201/7/18 si innesta in un solco di più ampia lettura dell'articolo 15, che ha visto già nell'evoluzione normativa un primo importante step qualche anno fa quando, per effetto dell'articolo 22, comma 2, lettera a), Dl 91/2014, sono state qualificate come inerenti alle operazioni di finanziamento le «successive cessioni dei relativi contratti o crediti e i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi».

Altro step: la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro 1367/2017, per la quale anche l'espromissione effettuata da un soggetto privato (espromittente) a favore dell'originario debitore di un finanziamento è assistita dal regime fiscale agevolato, costituendo anch'essa una mera modifica soggettiva del lato passivo del rapporto contrattuale originario intrattenuto dal debitore espromesso e dalla banca espromissaria. Anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di evidenziare l'ampiezza dell'ambito applicativo dell'articolo 15, con particolare riferimento a tutti gli atti che comportino «modificazione ed estinzione» delle operazioni agevolate (Cassazione 2734/2009; 4611/2002).

L'amministrazione finanziaria stessa (risoluzione 17/E), proprio con riferimento alla novità introdotta dal Dl 91/2014, ha argomentato circa la legittimità della estensione del trattamento fiscale sostitutivo all'ipotesi in cui la cessione di un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, sia effettuata anche a favore di soggetto cessionario diverso da azienda o istituto di credito, avvalorando così una lettura sempre più possibilista dell'articolo 15. Il che induce ad ammettere al regime premiale, in superamento di pregressi orientamenti, atti anche autonomi e distinti ma pur sempre inerenti alle operazioni finanziate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNUAL CONFERENCE
18° ITALIAN ENERGY SUMMIT
MILANO, 24 e 25 settembre 2018
Sede Gruppo 24 ORE, via Monte Rosa 91

In collaborazione con:
Il Sole 24 ORE

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

Pomeriggio:
**RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ENERGETICA
ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ**

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

Mattina:
FOCUS MOBILITÀ E INNOVAZIONE, FOCUS FOTOVOLTAICO

Pomeriggio:
**MERCATO DELL'ENERGIA: NUOVI MODELLI
DI PRODUZIONE E CONSUMO**

RELATORI

<p>Marco Alverà Amministratore Delegato Snam</p> <p>Paolo Barbieri Presidente CPL CONCORDIA</p> <p>Sissi Bellomo Giornalista Il Sole 24 ORE</p> <p>Luca Bettonte Amministratore Delegato ERG</p> <p>Michael Bonte-Friedheim Founding Partner e Group CEO NextEnergy Capital</p> <p>Marco Brun Amministratore Delegato Shell Italia</p> <p>Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 ORE</p> <p>Claudio F. Fava Managing Director C.F.A Group Limited</p>	<p>Nunzio Ferrulli Responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori Italgas</p> <p>Alessandro Fino Amministratore Delegato OLT Offshore LNG Toscana</p> <p>Francesco Gagliardi Partner KPMG</p> <p>Paolo Gallo Amministratore Delegato Italgas</p> <p>Paolo Luca Ghislandi Segretario Generale AIGET</p> <p>Jacopo Giliberto Giornalista Il Sole 24 ORE</p> <p>Josef Gostner Amministratore Delegato Fri-EI</p> <p>Antonello Mallone Direttore Commerciale Peimar</p> <p>Luca Manzoni Responsabile Corporate Banco BPM</p>	<p>Pietro Menga Presidente Commissione Italiana Veicoli Elettrici e Stradali (CEI-CIVES)</p> <p>Luca Mercalli Meteorologo</p> <p>Nicola Monti Executive Vice President e Responsabile Divisione Power Asset & Engineering Edison</p> <p>Massimo Nicolazzi Senior Advisor Sicurezza Energetica ISPI</p> <p>Andrea Péruzy Presidente e Amministratore Delegato Acquirente Unico</p> <p>Alberto Piglia Responsabile e-Mobility Enel X</p> <p>Ciara Poletti Direttore Divisione Energia ARERA</p> <p>Lucia Refolli Responsabile Mercato Prosumer Edison Energia</p>	<p>Andrea Ricci Vice President Snam 4 Mobilità</p> <p>Giuseppe Ricci Presidente Confindustria Energia</p> <p>Luca Schieppati Managing Director TAP AG</p> <p>Claudio Spinaci Presidente Unione Petroliera</p> <p>Valeria Termini Componente Collegio ARERA</p> <p>Pierantonio Vianello Direttore SEAT Italia</p> <p>Francesco Venturini Amministratore Delegato Enel X</p> <p>Roberto Vigotti Coordinatore del Renewable Industry Advisory Board IEA, Segretario Generale RES4MED</p>
---	---	---	---

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA PARTECIPAZIONE DI

CON IL CONTRIBUTO DI

ADVANCED BOOKING entro il 31/08/2018 | Per iscriversi o diventare partner: eventi.ilssole24ore.com/energy-summit-2018

Customer Service Tel. +39 02 3030.0602 - business.school@ilssole24ore.com

Business School24 S.p.A.
Milano - Via Monte Rosa, 91 | Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy | Roma, piazza dell'Indipendenza, 23/b/c | Organization with certified quality system according to ISO 9001:2008

Follow us on